

STUDIO LEGALE AVV. MARINA PROSPERI

Via Cesare Battisti n. 33, 40123 BOLOGNA Tel e Fax 051/585179

Avv. Marina Prosperi

Avv. Carlo Bressan

Avv. Federica Lucente

Dott. Giuseppe Cavelli

Dott.ssa Marianna Perrone

Spett.
Consiglio d'Europa
Direzione generale dei diritti dell'uomo
Esecuzione delle sentenze della Corte Europea
dei diritti umani

~~Indirizzo~~

Bologna, 29.07.2009

**Oggetto: richiesta di riapertura della procedura di supervisione del Comitato dei Ministri
sull'esecuzione della sentenza Dorigo c. Italia**

Formulo la presente istanza in nome e per conto del sig. Paolo Dorigo, per chiedere che la Direzione generale dei diritti dell'uomo la trasmetta al Comitato dei Ministri, ai sensi della regola 9, comma 1, del Regolamento del Comitato dei Ministri per la sorveglianza dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti umani, approvato il 10 maggio 2006.

Dopo otto anni, nel corso dei quali il Comitato dei Ministri ha ciclicamente denunciato l'inadempienza dello Stato italiano nel caso Dorigo (risoluzioni interinali ResDH(2002)30, ResDH(2004)13, ResDH(2005)85), il Comitato, con la risoluzione finale ResDH(2007)83, ha deciso di porre fine al controllo sull'esecuzione del caso Dorigo.

Decisiva nel determinare tale soluzione è risultata la sentenza n. 2800/2007 della Corte di Cassazione, che aveva ordinato l'immediata scarcerazione del sig. Dorigo, ritenendo illegittima l'esecuzione della condanna a suo carico, dopo l'accertamento della violazione del diritto al *giusto processo* sancito dalla Convenzione.

La liberazione del sig. Dorigo è, tuttavia, avvenuta dopo 12 anni e 5 mesi di detenzione (dal 23.10.1993 al 13.03.2006), quando quest'ultimo aveva quasi interamente scontato la pena inflittagli.

Come è noto, l'obbligo degli Stati membri di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti umani, comporta il dovere di adottare le misure, individuali e generali, necessarie a far

cessare la violazione accertata ed a cancellarne le conseguenze per la vittima (c.d. *restitutio in integrum*).

Ebbene, il Comitato dei ministri, con la citata risoluzione finale, ha ritenuto che le misure prese dall'Italia fossero sufficienti per chiudere il controllo sull'esecuzione della decisione Dorigo c. Italia.

Ciò, nonostante che la conseguenza più vistosa della violazione della Convenzione, nel caso di specie, consistesse in più di dodici anni di illegittima detenzione, e nonostante che la giurisprudenza della Corte e la prassi costante del Comitato indicassero nella riapertura o nel riesame dei procedimenti giudiziari, viziati da una violazione del diritto al *giusto processo*, la misura più indicata per riparare le conseguenze di tale violazione.

Nella risoluzione finale, il Comitato ha giustificato una tale decisione "*considerando che spetta alle autorità italiane competenti trarre le necessarie conseguenze dalla sentenza della Corte di Cassazione e dalle esigenze della Convenzione, sia sul piano generale, sia nel presente caso, compresa l'eliminazione degli effetti negativi risultanti dall'iscrizione della condanna del ricorrente nel casellario giudiziale ed ogni riparazione che costui potrebbe pretendere*".

Mentre nell'Annesso alla Risoluzione ResDH(2007)83, "Informazioni sulle misure volte all'esecuzione delle decisioni del Comitato dei Ministri nel caso Dorigo contro Italia", le stesse autorità italiane hanno affermato che "*considerata la decisione della Corte di Cassazione, diversi nuovi mezzi di ricorso si aprono oggi al ricorrente, al fine di ottenere una riparazione per la sua detenzione illegale e la cancellazione della condanna dal suo casellario giudiziale*".

Tuttavia, quanto affermato dal Governo italiano non corrispondeva al vero. Allo stato attuale, l'ordinamento italiano non offre al sig. Dorigo alcun ricorso al fine di ottenere una riparazione per la sua detenzione illegale.

Non risulta azionabile, infatti, né il meccanismo previsto dagli artt. 314-315 del codice di procedura penale, che contempla il diritto ad un'equa riparazione per la *custodia cautelare* subita e che non abbia trovato conferma in una sentenza di condanna, né il meccanismo previsto dall'art. 643 dello stesso codice, in caso di errore giudiziario, che presuppone un giudizio di revisione della sentenza ai sensi degli 629 e ss. del c.p.p..

Il sig. Dorigo, lungi dal rimanere inerte di fronte al diniego di giustizia di cui è vittima da oltre quindici anni, ha provato a richiedere la revisione del suo processo, appellandosi ad un'interpretazione adeguatrice delle norme in materia di revisione, in quanto la normativa citata non contempla espressamente la possibilità di revisione di un procedimento a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti umani.

La Corte d'Appello di Bologna, investita dell'istanza di revisione proposta l'11 gennaio 2006,

con ordinanza del 15 marzo 2006 sollevava, in relazione agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p., *"nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo"*.

La Corte costituzionale, però, con sentenza n. 129 del 16 aprile 2008, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, una sentenza additiva in riferimento alla disciplina della revisione prevista dagli artt. 629 e segg. c.p.p. non sarebbe lo strumento adeguato a livello sistemico, considerata la complessità della materia e la molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi (a questo proposito, la Corte faceva riferimento al disegno di legge n. 1797, presentato dal Governo nella XV Legislatura e recante "Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", che optava, a tal fine, per un istituto distinto da quello di cui agli artt. 629 e segg. c.p.p.).

Infine, la Corte Costituzionale concludeva indirizzando *"al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU"*.

Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, la Corte d'appello di Bologna, con l'ordinanza del 13 novembre 2008, depositata il 23 dicembre 2008, ha sollevato una nuova questione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., *"nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorchè la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte Europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per interposto contrasto attraverso l'art. 46 CEDU – con l'art. 117, co. 1, della Costituzione"*.

Si dovrà ora attendere la decisione della Corte Costituzionale (la sentenza n. 129 è intervenuta dopo oltre due anni dal rinvio operato dalla Corte d'appello di Bologna), che ha già compiutamente manifestato la sua riluttanza a farsi carico della questione, ritenendo compito del Parlamento adeguare la normativa italiana in materia.

In ogni caso, comunque, è evidente che il rinvio alla Corte Costituzionale non è uno dei ricorsi interni "nulli", ai sensi del sistema CEDU, in quanto non è rimesso all'iniziativa dell'individuo che agisca per la tutela dei propri diritti.

In definitiva, dunque, contrariamente a quanto affermato nella risoluzione

ResDH(2007)83, nessun mezzo di ricorso si è aperto, per il sig. Dorigo, per richiedere una riparazione per la detenzione illegale sofferta.

È per questo motivo che la scrivente difesa chiede al Comitato dei ministri di riaprire la procedura di supervisione dell'esecuzione nel caso Dorigo c. Italia, in quanto è evidente che, da parte dello Stato italiano, non sono state adottate le misure necessarie a cancellare, per quanto possibile, le conseguenze della violazione della Convenzione accertata (per quanto possibile, in quanto le acute sofferenze causate da oltre 12 anni di ingiusta detenzione non potranno mai essere interamente riparate).

L'intervento del Comitato dei ministri, tramite quella *pressione dei pari* che ha contribuito negli anni a rendere effettivo il sistema della CEDU, appare tanto più necessario, in una fase in cui la questione fondamentale della revisione dei procedimenti interni è in corso d'esame da parte delle autorità italiane.

Oltre alla Corte Costituzionale, anche il Parlamento dovrebbe essere investito di tale questione, essendo stato approvato il 6 febbraio 2009, da parte del Governo italiano, un disegno di legge che prevede, tra le ipotesi che consentono la revisione dei procedimenti passati in giudicato, quella della sentenza della Corte europea dei diritti umani che abbia condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione.

Tuttavia, tale disegno di legge prevede che la domanda di revisione sia *"ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria"*.

Come attualmente delineata, la riforma non consentirebbe la revisione del processo del sig. Dorigo, in quanto quest'ultimo non è al momento soggetto ad alcuna misura restrittiva, avendo la Cassazione dichiarato inefficace l'ordine di carcerazione emesso a suo tempo da parte della Corte di Assise di Udine.

Neanche nella prospettiva dell'effettiva realizzazione della prospettata riforma, dunque, si aprirebbero delle nuove possibilità di ricorso per il sig. Dorigo.

È appena il caso di considerare, poi, che anche nelle due precedenti legislature erano state presentate delle proposte di legge in materia di revisione dei procedimenti interni in seguito ad una sentenza della Corte europea dei diritti umani, ma non sono mai arrivate ad essere discusse dal Parlamento.

Inoltre, anche per quanto attiene al profilo della cancellazione della condanna dal casellario giudiziale del sig. Dorigo lo Stato italiano risulta inadempiente.

In primo luogo, occorre sottolineare che non esiste alcuna possibilità, nell'ordinamento

italiano, per ottenere la cancellazione di una condanna dal proprio casellario giudiziale. Con il D.P.R. n. 289/2005, infatti, è stata prevista solo l'iscrizione, nel casellario, delle decisioni definitive della Corte europea contro l'Italia. **E, tuttavia, neanche tale iscrizione è stata effettuata nel casellario giudiziale del sig. Dorigo.**

In conclusione, allo stato dei fatti non esistono delle prospettive concrete che il diniego di giustizia di cui è vittima il sig. Dorigo possa cessare, affidandosi all'autonoma iniziativa delle autorità italiane.

Per i motivi tutti sopra esposti, e per evitare che l'inerzia delle autorità italiane privi di effettività i diritti sanciti dalla Convenzione, e le statuizioni della Corte europea che è chiamata a garantire l'applicazione di quei diritti da parte degli Stati, la scrivente difesa insiste nella richiesta di riapertura del procedimento di controllo del Comitato dei ministri nell'esecuzione del caso Dorigo c. Italia.

Nell'attesa di un pronto riscontro, l'occasione è lieta per porgere i miei più distinti saluti.

Avv. Marina Prosperini